



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

L'Ambasciata d'Austria in Italia ha lamentato l'applicazione di sanzioni nei confronti di loro cittadini alla guida di veicoli muniti di targa prova austriaca in circolazione sul territorio nazionale, targa la cui validità non è stata riconosciuta da parte degli organi di polizia stradale italiani.

A tal riguardo è opportuno ribadire che L'Austria, con legge federale del 30.12.1982, punto 42, ha previsto, tra l'altro, che i veicoli muniti di targa prova italiana siano ammessi alla circolazione in quel Paese, senza particolari condizioni o limitazioni legate alla nazionalità.

Acquisito il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si ritiene che, in base al principio di reciprocità, debba essere consentito l'utilizzo delle targhe prova austriache sul territorio italiano per gli stessi usi previsti dalla normativa nazionale vigente in materia di targhe prova e quindi per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti anche per ragioni di vendita o di allestimenti ⁽¹⁾.

* * *

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Sgalla

⁽¹⁾ Ved. Art. 98 C.d.S. e art. 1 D.P.R. 24.11.2001, n. 474.